

## ACCORDO INTEGRATIVO

**Oggetto: RIPARTIZIONE DEL FONDO PER I BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE ANNO 2013**

Presso la Sede Legale dell'ENEA, hanno avuto luogo gli incontri tra l'ENEA e le OO.SS. rappresentative e/o firmatarie del CCNI ENEA 2006 – 2009, - FLC-CGIL, FIR-CISL, UIL-RUA e ANPRI - e USI-RDB, al termine dei quali è stato sottoscritto il presente accordo integrativo.

### LE PARTI:

- visto quanto stabilito dall'art. 59 del DPR n. 509/79 per quanto riguarda la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale per il personale degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
- visto l'art. 24 del DPR n. 171/91 che estende la predetta normativa al personale degli Enti del Comparto Ricerca;
- visti gli artt. 51 del CCNL EPR 1994-1997 e 74 del CCNL EPR 1994-1997 Area D. P., che definiscono lo stanziamento annuale destinato al finanziamento dei benefici in oggetto in un importo massimo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione;
- visto l'art. 68, comma 2, del CCNL EPR 1998-2001 1° biennio economico 1998-1999 "Norma di salvaguardia", in base al quale restano ferme le norme pattizie sopra indicate;
- visto l'art. 25 del CCNL EPR 2006-2009 1° biennio economico 2006-2007, in base al quale resta in vigore la normativa contrattuale applicata nel Comparto e compatibile con le disposizioni dell'attuale CCNL EPR;
- visto l'art. 10 del CCNI ENEA 2006-2009 Norme di omogeneizzazione "Assicurazioni integrative";
- visto l'art. 28, comma 3, lettera j) del CCNL EPR 2002 – 2005 in tema di contrattazione collettiva integrativa;
- ritenuto di fondamentale interesse continuare ad assicurare ai dipendenti ENEA, fin dal 1.1.2013, un trattamento complementare a quello previsto nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante la stipula di una polizza sanitaria integrativa delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
- ritenuto necessario procedere preliminarmente ad un accordo in materia di benefici di natura assistenziale e sociale, che fornisca la cornice di riferimento per programmare le azioni necessarie all'attuazione del citato art. 10 del CCNI ENEA 2006-2009;

- considerato che, ad oggi, le spese di personale, in base a quanto risulta agli atti, ammontano a € 183.600.000;
- considerato che il passaggio dell'ENEA nel comparto di contrattazione degli Enti Pubblici di Ricerca non ha modificato i parametri necessari alla costituzione del Fondo in esame (voci di bilancio relative alle spese di personale e percentuale da utilizzare);
- vista l'ipotesi di accordo integrativo sottoscritta il 16 novembre 2012 (All. 1) e quanto discusso nelle riunioni del 25 e 26 marzo 2013;
- considerato adempiuto quanto previsto dall'art. 40-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 55 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:

### Art. 1

Con il presente documento viene istituito il Fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale dell'ENEA, secondo quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca e dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo ENEA 2006-2009.

### Art. 2

Considerato che non sono intervenute modifiche normative in materia, la costituzione del Fondo sarà definita con gli stessi parametri (voci di bilancio relative alle spese di personale e percentuale da utilizzare), già utilizzati negli anni precedenti.

Alla data della sottoscrizione del presente accordo, l'importo complessivo previsto per le spese di personale, relative all'anno 2013, ammonta a € 183.600.000.

La percentuale adottata per determinare lo stanziamento destinato al fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale è pari all'uno per cento delle predette spese di personale.

L'importo da destinare al fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale ammonta, quindi, a € 1.836.000, da ripartire secondo le modalità indicate nel successivo art. 3.

### Art. 3

Lo stanziamento complessivo da destinare ai benefici di natura assistenziale e sociale, per l'anno 2013, viene ripartito secondo quanto riportato nella seguente tabella:

	BENEFICIO	IMPORTO
A	Polizza Sanitaria	1.436.000
B	Colonie, Centri estivi e Soggiorni all'estero per i figli dei dipendenti	100.000
C	Borse di studio ai figli dei dipendenti	200.000
D	Sussidi	100.000
	TOTALE	1.836.000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Le somme destinate ai singoli benefici potranno subire una variazione, entro un limite massimo del 25%, che non dovrà, comunque, comportare un superamento dello stanziamento complessivo.

Eventuali residui saranno utilizzati nell'anno successivo e potranno essere destinati, eventualmente, a forme assicurative complementari.




**Art. 4**

Il beneficio di cui alla lettera A del precedente art. 3, verrà assicurato secondo le modalità procedurali già stabilite dall'art. 10 del CCNI ENEA 2006-2009.

**Art. 5**

L'erogazione dei benefici di cui alle lettere B, C e D della tabella indicata nel precedente art. 3, continua ad essere effettuata secondo i criteri e le modalità già in essere per l'anno 2012. Le Parti convengono circa la necessità di rivedere le Norme per la concessione dei benefici sociali e assistenziali.

Letto, approvato e sottoscritto

	Organizzazione sindacale	Data della firma
14 MAG. 2013  ENEA 	FLC-CGIL 	14.5.13
	FIR - CISL 	14-5-13
	UIL-RUA 	14/05/2013
	ANPRI 	14/05/2013
	USI-RDB 	16/5/2013





USI RdB Ricerca firma l'accordo integrativo

"Ripartizione del fabbisogno dei benefici 2013" per  
avvicinando la destinazione di risorse private dell'interve-  
to sanitario, avendo, invece, proposto in fase di  
trattativa un sistema totalmente gestito dall'ENEA.

~~di~~

Roma, 15 maggio 2013

USI RdB Ricerca

